



Comune di Sorso

Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

INDICE

1 DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze e responsabilità
- Art. 3 Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
- Art. 4 Organizzazione dei servizi cimiteriali
- Art. 5 Obblighi del Custode del Cimitero
- Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

2 DISCIPLINA DEI TRASPORTI E SEPOLTURA

- Art. 7 Disciplina del trasporto dei cadaveri
- Art. 8 Facoltà di disporre delle salme e dei funerali
- Art. 9 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- Art.10 Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione
- Art.11 Ricevimento dei cadaveri
- Art.12 Sepoltura nei giorni festivi
- Art.13 Orario di apertura al pubblico del cimitero
- Art.14 Divieto di ingresso nel cimitero
- Art. 15 Comportamenti vietati all'interno del Cimitero
- Art.16 Riti religiosi

3. INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art.17 Riferimenti normativi
- Art.18 Inumazioni e tumulazioni - Termini
- Art.19 Epigrafi
- Art.20 Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie
- Art.21 Oneri per inumazioni e tumulazioni
- Art.22 Esumazioni ed estumulazioni: normative
- Art.23 Cremazione e dispersione delle ceneri
- Art.24 Esumazioni ordinarie
- Art.25 Esumazioni straordinarie
- Art.26 Verbale delle operazioni
- Art.27 Incenerimento dei materiali
- Art.28 Estumulazioni
- Art.29 Oneri per esumazioni ed estumulazioni

4. TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art.30 Norme generali
- Art.31 Sepolture private
- Art.32 Modalità di concessione

5 CONCESSIONE DI AREE

- Art.33 Limiti alle concessioni
- Art.34 Divieti di concessione
- Art.35 Durata delle concessioni
- Art.36 Tariffa delle concessioni
- Art.37 Aventi diritto all'uso
- Art.38 Ammissione in sepoltura di famiglie per collettività
- Art.39 Divieto di cessione dei diritti d'uso

- Art.40 Doveri in ordine alla manutenzione
- Art.41 Costruzione dell'opera – Termini
- Art.42 Caratteristiche geometriche e costruttive
- Art.43 Rinnovo delle concessioni
- Art.44 Cause di decadenza
- Art.45 Decadenza per mancata realizzazione dell'opera
- Art.46 Decadenza per perdurante stato di abbandono
- Art.47 Censimento delle concessioni in atto
- Art.48 Regolarizzazione delle concessioni in atto
- Art.49 Procedura per la regolarizzazione di concessioni
- Art.50 Individuazione delle unità organizzative
- Art.51 Termine per la conclusione dei procedimenti

6. -CONCESSIONE DI LOCULI

- Art.52 Loculi soggetti a concessione
- Art.53 Limiti alle concessioni
- Art.54 Divieti di concessione
- Art.55 Programmazione delle concessioni
- Art.56 Atto di concessione
- Art.57 Durata delle concessioni
- Art.58 Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni
- Art.59 Concessioni per tumulazioni provvisorie
- Art.60 Aveni diritto all'uso
- Art.61 Ammissione alla tumulazione
- Art.62 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art.63 Doveri in ordine alla manutenzione
- Art.64 Rinnovo delle concessioni
- Art.65 Cause di decadenza
- Art.66 Censimento delle concessioni in atto
- Art.67 Regolarizzazione delle concessioni in atto
- Art.68 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
- Art.69 Individuazione delle unità organizzative
- Art.70 Termine per la conclusione del procedimento

7 LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

- Art.71 Accesso al Cimitero
- Art.72 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
- Art.73 Tipologie – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
- Art.74 Disposizioni particolari per il vecchio cimitero
- Art.75 Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art.76 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art.77 Introduzione e deposito materiali
- Art.78 Orario di lavoro
- Art.79 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art.80 Vigilanza
- Art.81 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

8 NORME FINALI

- Art.82 Entrata in vigore
- Art.83 Pubblicità del Regolamento

Art.84 Leggi ed atti regolamentari
Art.85 Abrogazione di precedenti disposizioni
Art.86 Sanzioni

ART.1 OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme

Le norme richiamate ed integrate sono le seguenti:

- T.U. Leggi sanitarie approvato con R.D 27.07.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni,
- R.D. 09.07.1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 10.09.1990, n.285, recante "Approvazione Regolamento di Polizia mortuaria "

ART. 2 COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alla persona o danni, furti ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure nell'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico:

scale mobili per accedere a cellette, loculi ecc.

ART.3 ORGANICO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali previsto dalla nuova Pianta Organica e il seguente:

| FIGURA PROF.LE | QUALIF. FUNZIONALE | TOTALE POSTI IN ORGANICO |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| - Capo Servizio | 7° | 1 |
| - Capo UOC | 6° | 1 |
| - Esecutore | 5° | 1 |
| - Custode Necroforo | 3° | 2 |

ART. 4
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Coordinatore dell'area di appartenenza. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario con le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

ART. 5
OBBLIGHI DEL CUSTODE DEL CIMITERO

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art.52 del D.P.R. 285/90 ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico gli atti elencati nel successivo articolo

ART. 6
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso gli uffici del servizio cimiteriale è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a) l'orario di apertura
- b) copia del presente regolamento
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione
- f) le tariffe per le concessioni delle varie tipologie
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241

2. DISCIPLINA DEI TRASPORTI E SEPOLTURA

ART.7
DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI CADAVERI

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al capo TV del D.P.R. 285/90. All'esterno della bara dovrà essere apposta una targhetta di metallo contenente le generalità del defunto (cognome, data e luogo di nascita, data di morte).

ART. 8
FACOLTA' DI DISPORRE DELLE SALME E DEI FUNERALI

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizioni testamentarie la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e segg. del C.C. e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. L'ordine susseguente troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi ecc.)

ART. 9
VIGILANZA PER IL TRASPORTO DI CADAVERI

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art.23 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal D.P.R. 285/90, ne darà notizia alla Polizia Urbana per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

ART. 10
TRASPORTO DI CADAVERE NELL'ULTIMA ABITAZIONE

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto di cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del D.P.R. 285/90 all'ultima abitazione affinché in quel luogo si possano rendere le onoranze funebri. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Coordinatore sanitario.

ART. 11
RICEVIMENTO DI CADAVERI

Nel Cimitero comunale devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art.50 del DPR 285/90:

- a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;
- b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune;
- c) gli emigrati;

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti

ART. 12
SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio sentito il coordinatore sanitario, il Sindaco potrà autorizzarle. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

ART. 13
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO

L'orario di apertura del cimitero al pubblico sarà stabilito come segue:

Dal Lunedì al Sabato: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00;

Domenica e giorni festivi: dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

In relazione ad esigenze di varia natura, con apposito ordine di servizio del Responsabile del Servizio, si potranno apportare modifiche, ai detti orari. Il segnale di chiusura del cimitero viene dato, a mezzo del suono di una campana, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano dentro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

ART. 14
DIVIETO DI INGRESSO NEL CIMITERO

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi la opportunità del divieto

ART. 15
COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani ed altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori da appositi contenitori o spazi
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione,
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione dei concessionari della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti di autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco o suo delegato

I divieti predetti in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

ART.16
RITI RELIGIOSI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per singolo defunto che per collettività dei defunti, della chiesa cattolica e di altri culti di cui all'art.8 della Costituzione. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

3. INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 17
RIFERIMENTI NORMATIVI

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, di cui al capo XIV e al capo XV del DPR 285/90 nonché quelle integrative di questo Regolamento.

ART.18
INUMAZIONI E TUMULAZIONI - TERMINI

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente Art.11. Tuttavia, per esigenze particolari, su richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di un giorno. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare ad uno degli interessati disporrà l'inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del DPR 285/90.

ART. 19
EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere o durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali brevi espressioni.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti, e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite da traduzione in italiano

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette dev'essere indicato, in ogni caso, il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

ART.20
INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI
IN NICCHIE OCCUPATE DA FERETRI

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quanto ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento di resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincoli di parentela.

Nei casi previsti dal precedente comma il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacata.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

ART. 21
ONERI PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dagli interessati, a loro carico, nel rispetto delle norme vigenti

Sono sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

ART.22
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI: NORMATIVE

Per le esumazioni e le estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del D.P.R. 285/90 nonché quelle integrative di questo Regolamento.

ART. 23
CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, e sarà effettuata come previsto dalla legge n. 285/90 e n. 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ART.24
ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo:
dal 01.10 al 30.04.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazioni, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i

campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data di esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni

ART.25 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt.83 e 84 del DPR 285/90.

ART.26 VERBALE DELLE OPERAZIONI

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione ordinaria e straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

Detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

ART.27 INCENERIMENTO DEI MATERIALI

Ai sensi dell'art.85 del D.P.R. 285/90, le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali, sono così identificati e trattati

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento:

Si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica.

b) Resti mortali: in presenza di impianto di cremazione nel Comune si può procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

ART.28 ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art.86 del DPR 285/90. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli.

ART.29
ONERI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

4. TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 30
NORME GENERALI

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990, n.285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del DPR 10.09.1990, n.285. L'allegata planimetria relativa all'ampliamento del Cimitero appena concluso determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del DPR 285/90 e dal successivo art.31.

Per quanto concerne i loculi la disciplina del presente Regolamento si riferisce sia a quelli di nuova costruzione che a quelli residui disponibili

ART. 31
SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune indicati nella planimetria allegata.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali: loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc.;

b) sepolture per famiglie e collettività: biloculi, edicole, cappelle funerarie.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate sei presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal

D.P.R. 385/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale ed è stipulata con atto rogato dal Segretario Generale.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza

ART. 32 MODALITÀ DI CONCESSIONE

L'assegnazione delle aree cimiteriali avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione ed alle condizioni previste negli articoli successivi.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto e ne attesti l'urgenza. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 30, è data in ogni tempo secondo le disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. CONCESSIONE DI AREE

ART. 33 LIMITI ALLE CONCESSIONI

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) ai cittadini emigrati;
- c) la richiesta della concessione impegna il richiedente alla rinuncia di altre concessioni se non più utilizzate per assenza o trasloco dei defunti.

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a), b) e c) saranno esaminate dalla Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree

ART. 34 DIVIETI DI CONCESSIONE

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione non più utilizzate per assenza di defunti o trasloco degli stessi e che non né facciano esplicita rinuncia in favore del Comune;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti

Il diniego da frasi con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge

ART. 35 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:

- a) di 99 anni le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
- b) di anni 90 le concessioni per impiantare campi di inumazione Alla scadenza della concessione, il terreno tornerà nella piena disponibilità del comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale, fatta salva la facoltà di rinnovo della concessione regolamentata dal successivo art..

ART. 36 TARIFFA DELLE CONCESSIONI RESPONSABILITA' PER DANNI

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione delle tariffe determinate dalla Giunta comunale. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni e monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o per problemi derivanti dalle tombe adiacenti.

ART. 37 AVENTI DIRITTO ALL'USO

Il diritto all'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza "Jure sanguinis" in linea retta del primo concessionari, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare in ordine di priorità: il coniuge, i discendenti ed il coniuge di questi, gli ascendenti, fratelli e sorelle.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, la responsabilità solidale di tutti i titolari: in difetto degli interessati provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve comunicare il nuovo indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi per almeno anni uno, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART 38

AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIE PER COLLETTIVITA'

Nella sepoltura di famiglie sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i relativi membri, sensi dello statuto relativo l'ente comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "jure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

ART. 39

DIVIETO DI CONCESSIONE DEI DIRITTI D'USO

Il diritto d'uso delle sepolture é riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso fra privati: ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ART. 40
DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con se a carico dei concessionari.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti inoltre a provvedere periodicamente alla pulizia delle erbacce ed alla perfetta tenuta dell'area assegnata, quando non sia stata ancora realizzata la tomba.

ART. 41
COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.32 impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro 5 (cinque) anni dalla data di stipula del contratto, pena la decadenza:

Il presente articolo estende i termini predetti a tutti i concessionari di aree cimiteriali che sono state assegnate antecedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento.

I lavori di costruzione delle cappelle funerarie, compresa la tinteggiatura e/o il rivestimento con marmi, devono essere ultimati entro 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di inizio dei lavori, riguardo alla costruzione di altre tipologie non rientranti nelle cappelle funerarie i lavori dovranno essere ultimati, sempre compresa la tinteggiatura e/o il rivestimento con marmi entro 6 (sei) mesi dalla data di inizio lavori.

Riguardo ai loculi comunali l'Amministrazione si riserva di indicare il tipo di rivestimenti, allo scopo di non creare eccessiva disomogeneità con quelli esistenti.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 (sei) mesi.

Il concessionario una volta presentato il progetto di costruzione della tomba, di qualunque tipologia, dovrà provvedere al ritiro della concessione o autorizzazione, entro 60 (sessanta) giorni, dal ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto. Sono escluse dalla presente norma le concessioni delle aree rilasciate ad uso perpetuo nella parte vecchia del cimitero.

ART.42
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E COSTRUTTIVE

a) Dimensioni e schemi di edicole funerarie e cappelle private nel cimitero nuovo.

Le altezze, le larghezze e lunghezze delle edicole e cappelle sono come da schemi allegati al presente regolamento che ne diventano parte integrante e sostanziale;

b) Materiali ammessi per la costruzione delle strutture portanti delle edicole e cappelle private

Le strutture portanti delle edicole e delle cappelle private possono essere eseguite in struttura muraria con solai in latero-cemento o in cemento armato.

Possono essere altresì costruite con blocchi prefabbricati modulari o scatolari purché siano rispettate le dimensioni degli schemi allegati di cui alla lettera a)

Le dimensioni interne dei loculi dovranno essere come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 28/06/1993.

c) Schema cappelle private nel cimitero nuovo

Vista la particolarità delle aree F. del cimitero nuovo le cappelle devono essere costruite in perfetta aderenza una all'altra, e tenere altresì scrupolosamente uguali fra loro le altezze relative alla linea di gronda. I tubi di scolo delle acque devono essere incassati nel manufatto e in presenza della rete di acque bianche collegate ad apposito pozzetto esterno.

ART. 43 RINNOVO DELLE CONCESSIONI

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato con motivata deliberazione dalla Giunta comunale da notificare al richiedente. Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

ART. 44 CAUSE DI DECADENZA

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
- b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria, come previsto dal successivo art. 45.

ART. 45 DECADENZA PER MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

In caso di "decadenza" dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i 2/3 del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

E' data facoltà al concessionario di recedere prima della scadenza dei cinque anni dal diritto di concessione dell'area acquisita, in tal caso si procederà al rimborso completo della somma versata per ottenere la concessione dell'area (escluse le spese contrattuali e per i lavori eseguiti).

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente art.43. Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

ART. 46

DECADENZA PER PERDURANTE STATO DI ABBANDONO E DI INCURIA

Nel caso di decadenza dalla concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art.43, dovranno essere precisate

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo nel campo comune per la inumazione.

Qualora i concessionario degli estinti, i familiari od eredi trascurino di adempiere a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di dichiarare i titolari decaduti dalla concessione, di conseguenza verrà ogni anno entro Marzo compilato un elenco delle tombe abbandonate o abbisognevole di riparazione, l'elenco sarà affisso al cimitero e nell'Albo Pretorio, pubblicato con manifesto e reso noto alla stampa.

Decorsi 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del manifesto i concessionari si intenderanno decaduti e la tomba rientrerà in possesso del Comune, che potrà fare l'uso che crede, procedendo alla rimozione della/e salma/e come previsto dall'art. 43 e collocando, se del caso, in ossario le cassette con i resti con indicazione se possibile del nome.

ART. 47

CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale curerà:

- a) raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro" - scadenario delle concessioni di aree cimiteriali";
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto

ART. 48

REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO

Tutte concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando il termine massimo di giorni per la conclusione del procedimento.

ART. 49
PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare alla domanda l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio ragioneria. La concessione in sanatoria redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta comunale decorrerà dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.

ART. 50
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art.4 della legge 07.08.1990, n.241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come segue:

- 1) Concessione di aree cimiteriali: Ufficio Tecnico
- 2) Concessione ed autorizzazioni edilizie: Ufficio Tecnico

ART. 51
TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Ai sensi dell'art.2 della Legge 07.08.1990 n. 241 vengono fissati i seguenti termini per la conclusione dei relativi procedimenti:

- 1) Concessione di aree per costruzione di sepolture a tumulazione per famiglie e collettività: 30 giorni dalla richiesta;
- 2) Concessione di aree per impiantare campi di inumazione per famiglie: 30 giorni dalla richiesta;
- 3) Concessione edilizia per le opere di cui ai punti 1) e 2): 30 giorni dalla richiesta o dall'eventuale integrazione dei documenti.

6. CONCESSIONE DI LOCULI

ART. 52
LOCULI SOGGETTI A CONCESSIONE

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già resisi disponibili. **L'assegnazione di un solo loculo avverrà esclusivamente in presenza di defunto.** Verrà rilasciata la concessione del loculo comunale anche nel caso in cui solo uno dei due coniugi sia o è stato residente nel comune, ugualmente si procederà all'assegnazione del loculo comunale nel caso che il defunto sia tumulato provvisoriamente in altra tomba o loculo di altri concessionari non appartenenti allo stesso nucleo familiare del defunto.

ART. 53
LIMITI ALLE CONCESSIONI

Le concessioni di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) ai cittadini emigrati.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) b) saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità dei loculi

ART. 54
DIVIETI DI CONCESSIONE

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro e speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata della Giunta Comunale, sarà notificata agli interessati nei termini di legge.

ART. 55
LOCULI PROVVISORI

E' consentito dietro richiesta dell'interessato e per motivi giustificati, procedere all'assegnazione del loculo provvisorio secondo le modalità previste nel successivo articolo 59, decorso il termine stabilito il richiedente dovrà sollecitamente provvedere alla sistemazione definitiva della salma, in caso contrario l'Amministrazione si riserva di procedere secondo quanto previsto dalla legge. Non verrà ritenuta valida giustificazione la mancanza di liquidità.

ART. 56
ATTO DI CONCESSIONE

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 52 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal Segretario Comunale.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 57
DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 62 i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

ART. 58
TARIFFA DELLE CONCESSIONI RESPONSABILITÀ PER DANNI

Le concessioni di loculi saranno fatte con l'applicazione delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione al cimitero.

ART. 59
CONCESSIONI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- c) che venga versato il canone di concessione stabilito dalla Giunta Comunale.

ART. 60
AVANTI DIRITTO ALL'USO

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza "Jure sanguinis" in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

In difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve comunicare il nuovo indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della Concessione

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni uno, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari

ART. 61
AMMISSIONE ALLA TUMULAZIONE

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente il diritto di sepolcro è permesso ogni qual volta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione. Le controversie tra i titolari di diritto di sepoltura sono di competenza del Giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisone, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "jure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.

ART. 62
DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune. (art. 63 D.P.R. 285/90).

ART. 63
DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, sicurezza e igiene; a rimuovere eventuali abusi

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere ai poteri di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico del concessionario.

ART. 64
RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Il concessionario e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato con motivata deliberazione dalla Giunta Comunale da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione delle opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro i termini di scadenza delle precedenti concessioni.

ART. 65 CAUSE DI DECADENZA

La decadenza delle concessioni può aver luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato un giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art.61 dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono,
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per l'inumazione.

Il concessionario di loculi comunali che risultasse titolare di concessione di area cimiteriale dovrà rinunciare ai loculi comunali, in tal caso saranno rimborsati al concessionario, soltanto i 2/3 del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dei loculi comunali con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per lavori eseguiti.

La decadenza della concessione dei loculi in questione potrà avvenire tramite diffida del Sindaco o dietro richiesta dell'interessato e dovrà essere regolarizzata con apposito atto pubblico.

Non si applicherà tale procedimento nel caso in cui il titolare o gli aventi diritto di entrambe le concessioni si trovino nella condizione di aver esaurito la capienza della tomba.

ART. 66 CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro-scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto

ART. 67
REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, l'ufficio comunale notificherà agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando il termine massimo di 90 giorni per la conclusione del procedimento.

ART. 68
PROCEDURE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni, gli interessati dovranno allegare alla domanda l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di Ragioneria. La concessione in sanatoria, redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta, decorrerà dalla data del versamento del saldo. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data dell'effettiva occupazione dei loculi corrispondenti alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

ART. 69
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art.4 della Legge 07.07.1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento e procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come segue:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) Concessione loculi cimiteriali | - Ufficio Segreteria |
| 2) Disponibilità loculi | - Ufficio Tecnico |
| 3) Planimetrie loculi | - Ufficio Tecnico |
| 4) Apertura e chiusura cimitero | - Necroforo |

ART. 70
TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la conclusione del procedimento relativo alla concessione di loculi è fissato in giorni 30.

7. LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART. 71 ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno attenersi a quanto previsto dall'apposito disciplinare allegato al presente regolamento che ne costituisce parte integrante. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 72 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

I singoli progetti di costruzione di sepolture private realizzate su aree di tipo F debbono essere approvati dalla Commissione Edilizia, su conforme parere del coordinatore sanitario e osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990, n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Lo scarico delle acque piovane dovrà essere convogliato direttamente nei vialetti, non è assolutamente consentito lo scarico sulle aree cimiteriali adiacenti e/o sulle fasce di rispetto tra le aree.

Tenuto conto inoltre della particolarità della natura dei terreni, su cui vengono realizzate le costruzioni delle tombe, sarà cura dei titolari della concessione e del progettista di adottare tutte le precauzioni necessarie allo scopo di evitare che eventuali assestamenti o cedimenti dei manufatti creino pericoli ed instabilità della struttura.

Il Comune è esente da responsabilità derivanti da tali inconvenienti e nessun risarcimento sarà dovuto al concessionario da parte dell'Amministrazione.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, lapidi, ricorsi e similari.

Le concessioni e le autorizzazioni sono sempre rilasciate salvo diritto di terzi e non costituiscono in nessun caso riconoscimento di diritti e proprietà.

ART.73 TIPOLOGIE - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI

COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Le tipologie da adottare sono tre.

a) **Tipologia orizzontale (Tipo A)**

Tombe costituite da n.2 loculi con modulo delle dimensioni di cm 190 x 250 per un'altezza di cm.100;

b) **Tipologia verticale (Tipo B)**

Tombe costituite da n.2 loculi con modulo delle dimensioni esterne di cm. 100 x 250 per un'altezza di cm. 180;

c) **Cappelle Familiari (Tipo F)**

Costituite da n.6 loculi con modulo delle dimensioni di cm. 290 x 250 per un'altezza di cm. 2,75 alla linea di grado.

Sono esclusivamente ammesse nella costruzione delle tombe sulla tipologia orizzontale (tipo A - B), la realizzazione di lapidi semicircolari o rettangolari, nonché statue o simboli relativi al culto religioso. Detti manufatti non potranno avere un'altezza superiore a mt. 1,00.

Art. 74

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CIMITERO VECCHIO

Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento valgono anche per il cimitero vecchio, fatte salve le disposizioni particolari non attuabili e comunque riscontrabili dalla Commissione Edilizia, che ne rilascia contestuale certificazione.

Vista altresì la particolarità delle tipologie delle tombe e cappelle già esistenti, affinché non si verifichi una disomogeneità fra l'esistente e le nuove costruzioni, in deroga al presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni potranno essere rilasciate in base alle tipologie già esistenti.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà, nel caso di tombe di particolare pregio architettonico di non autorizzare sopraelevazioni o interventi in generale che trasformino o alterino lo stato originario dell'opera, anche quando la tipologia lo permetta, fermo restando l'esecuzione di tutti i lavori che consentano il mantenimento della struttura o servano ad eliminare pericoli per l'igiene e l'incolumità pubblica.

Fino a quando l'Amministrazione non si doterà di strumenti urbanistici interni di carattere generale ed eventualmente nello specifico di un piano particolareggiato, **è ammessa esclusivamente per le tombe esistenti che hanno un loculo fuori terra la sopraelevazione di un ulteriore loculo.** In deroga al paragrafo precedente è consentito procedere alla sopraelevazione od alla trasformazione, quando allo stato attuale la tomba risulti confinante con tombe di altezza superiore, non si potrà comunque in nessun caso superare in numero di 3 (tre) loculi fuori terra. La sopraelevazione deve essere realizzata in modo uniforme e dovrà interessare l'intera area in concessione, la tipologia dovrà uniformarsi alle tombe vicine.

ART. 75

RESPONSABILITA - DEPOSITO CAUZIONALE

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art.69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ART. 76

RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 77

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti.

La sosta é consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra calce, ecc..

ART. 78

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato secondo il calendario di seguito fissato.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

■ **PERIODO DAL 01.01. - AL 31.03.**

■

**DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 -
DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00;**

■ **PERIODO DAL 01.04. - AL 30.09.**

■

**DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00;**

■ **PERIODO DAL 01.10. - AL 31.12.**
■

DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00
DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00;

ART. 79
SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Sindaco in occasione della commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 80
VIGILANZA

Il Responsabile del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire Opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 70 e 74.

ART. 81
OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che si possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 82 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio.

ART. 83 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della Legge 27.12.1985, n.816, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli Uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Urbana.

ART. 84 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- T.U. delle Legge sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- R.D. 08.07.1039 n.1238 sull'ordinamento dello Stato civile e successive modificazioni ed aggiunte;
- D.P.R. 10.09.1990 n.285 recante: approvazione del regolamento di polizia mortuaria
- ogni altra disposizione di legge e regolamentare nel tempo in vigore che abbia attinenza con la materia.

ART. 85

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART. 86 SANZIONI

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art.106 e 107 del T.U. Leggi comunali e provinciali 03.03.1934 n.383, dell'art.334 del T.U. Leggi sanitarie del 27.07.1934 n.1265 e della Legge 24.11.1961 n.689.